

N. R.G. 4951/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Torino

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune
ha pronunciato la seguente

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4951/2020** promossa da:

_____ con il patrocinio dell'avv. _____ elettivamente
domiciliato in _____ in via _____ presso l'avv. _____
_____ **ATTORE**

contro

BARCLAYS BANK PLC, in persona del Procuratore Speciale *pro tempore*, con il patrocinio
dell'avv. _____ e dell'avv. _____ elettivamente
domiciliata in Milano in _____ nonché presso l'indirizzo di posta elettronica
certificata § _____
_____ **CONVENUTA**

CONCLUSIONI

Per parte attrice

Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda e deduzione disattesa:

1. *Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede, l'illegittimità delle operazioni compiute con superamento del tasso di usurarietà contrattuale "ab origine" e di usurarietà del tasso di interesse moratorio; della mancanza di informativa chiara e dettagliata da parte di Barclays Bank plc, già _____ Spa, in merito al contratto di cessione di quinto N. _____ intestato al Sig. _____*
2. *Accertare e dichiarare il credito del Sig. _____, nei confronti della Banca convenuta, e in via principale condannare quest'ultima alla ripetizione delle somme*



accertate dal CTU e già quantificate in Ricorso in euro 7.414,03 come dettagliatamente riportate al punto sub 5); in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto di credito del Sig. _____ nei confronti della società convenuta e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento, in favore dell'attore, della somma, a titolo di ripetizione, di euro 2.755,53, risultante dalla epurazione del rapporto de quo dagli interessi illegittimamente addebitati alla convenuta, o della maggiore o minore somma, che risulterà all'esito del giudizio. Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

3. Condannare la Controparte al pagamento delle spese, onorari, rimborso spese generali al 15% (ex d.m. n. 55/2014), iva e cpa del presente giudizio, in favore del sottoscritto procuratore dichiarandosi anticipatario;
4. Il tutto con sentenza esecutiva ex art. 282 c.p.c., come riformulato ex art. 33 della Legge n. 353 del 1990 e successive integrazioni e modificazioni.

Per parte convenuta

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, domanda, deduzione e argomentazione, sia di merito sia istruttoria, così giudicare

Nel merito, in via principale:

1) Rigettare integralmente tutte le domande attoree, sia di merito sia istruttorie, e in particolare tutte le domande di nullità della clausola del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio n. _____ relativa agli interessi per i motivi esposti in narrativa, nonché la domanda di condanna di Barclays al pagamento di tutte le somme a detta dell'Attore da esso indebitamente corrisposte;

Nel merito, in via subordinata:

2) Nella denegata ipotesi in cui la domanda di nullità della clausola relativa alla clausola del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio n. _____ relativa agli interessi corrispettivi venisse accolta, limitare e contenere la condanna ai soli interessi asseritamente corrisposti dall'Attore.

3) Nella denegata ipotesi in cui la domanda di nullità della clausola del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio n. _____ relativa agli interessi di mora venisse accolta, limitare e contenere la condanna ai soli interessi asseritamente corrisposti dall'Attore per tutti i motivi illustrati in narrativa.

In ogni caso:

4) Condannare il sig. _____ all'integrale rimborso dei compensi, oltre spese generali nella misura del 15% oltre accessori di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato il sig. _____ ha convenuto in giudizio Barclays Bank PLC, già I _____ Spa. (d'ora in avanti, semplicemente, "la Banca) eccependo l'usurarietà degli interessi pattuiti con il contratto di finanziamento sottoscritto con la Banca e richiedendo, per l'effetto, la condanna della convenuta al rimborso degli interessi corrisposti e di tutti i costi associati alla concessione del credito nonché, in via subordinata, la ripetizione dei soli interessi.



Si è costituita la Banca eccependo il rigetto di ogni domanda *ex adverso* proposta nonché, in via subordinata, di limitare e contenere la condanna ai soli interessi corrisposti dall'attore.

Disposta la conversione del rito, concessi i termini *ex art.* 183, co. 6, c.p.c. è stata disposta CTU contabile e, ritenuta che la causa fosse matura per la decisione, sono stati concessi i consueti termini per lo scambio delle memorie conclusive.

2. Dalla documentazione in atti risulta che:

- i) in data 6/12/2007 il sig. [redacted] ha stipulato con Idea Finanziaria Spa., oggi Barclays Bank PLC, il contratto di finanziamento con garanzia di cessione del quinto della pensione col quale è stato previsto un piano di ammortamento della durata di 120 mesi e il pagamento di n. 12 rate posticipate per anno ammontanti ad €159,00 ciascuna (doc. 4 att. e 1 conv.);
- ii) collegata al finanziamento, come risulta dall'art. 5 delle condizioni generali del contratto, è stata sottoscritta dall'assicurato una polizza collettiva a tutela del credito a copertura del rischio vita/impiego dell'assicurato con Idea Finanziaria Spa. recante il n. K00154 – Convenzione SH01 (doc. 4 att.);
- iii) il finanziamento è stato estinto anticipatamente il 4/2/2014 e risultano essere state corrisposte n. 72 rate (doc. 4 att.);
- iv) in data 13/5/2019 la Banca ha inviato una liberatoria in favore del sig. [redacted] (doc. 4 att.);
- v) il tentativo di mediazione esperito dal sig. [redacted] ha avuto esito negativo (doc. 6 att.);
- vi) con l'ordinanza dell'1/6/2021 è stata disposta CTU contabile nominando per l'incombente il dott. [redacted]

3. La domanda principale formulata dall'attrice va accolta nei limiti che seguono.

3.1 Per poter stabilire se vi siano state delle violazioni della normativa antiusura occorre ricostruire i rapporti di dare/avere afferenti al contratto oggi controverso. La risoluzione della questione impone la valutazione delle condizioni particolari e generali del finanziamento con cessione mensile della pensione, anche alla luce dell'estinzione anticipata, al fine di individuare il relativo tasso interno di rendimento c.d. TIR definendo quindi se vi sia stato uno sfioramento rispetto al tasso soglia usurario.

È per tale ragione che si è reso necessario procedere al mutamento del rito e si è preferito espletare una CTU contabile, nominando per l'incombente il dott. [redacted], da cui è stato possibile



evincere che il TIR fosse pari al 22,097% e che il tasso soglia usura, alla data di stipulazione del contratto, fosse pari al 15,480% (pag. 20 perizia CTU), dunque superiore e conseguentemente illegittimo.

Il TIR calcolato ex post tenendo conto degli interessi corrisposti fino alla data di estinzione si è rivelato pari al 24,575%.

Dalle considerazioni che precedono ne deriva l'applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c. che reca quale effetto la nullità della clausola contrattuale con la quale le odierne parti hanno definito la corresponsione degli interessi da ciò derivandone il riconoscimento della gratuità del contratto e la restituzione delle somme indebitamente corrisposte all'intermediario. A ciò si aggiunga che il CTU, alla luce dell'estinzione anticipata, ha proceduto all'analisi di tutti i flussi del finanziamento prendendo in considerazione anche l'ultima rata versata, corrispondente alla n. 72, allorché il debito residuo ammontava a €7.048,51 (pag. 15 perizia CTU).

Dai ricalcoli operati dal CTU, a fronte di un finanziamento pari ad €15.741,38, sono stati accertati addebiti illegittimi pari ad €7.682,39 (rectius pari ad €10.137,76 da cui però è stata detratta la somma di €2.672,79 già corrisposta dalla Banca in sede stragiudiziale) da cui sono stati ulteriormente detratti gli importi che la Banca ha dovuto restituire al proprio cliente in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento, importi ammontanti ad €300,16 (pag. 18 perizia CTU).

Per effetto del superamento del tasso soglia, e operate le detrazioni anzidette, è possibile asserire che l'attore abbia diritto alla ripetizione di €7.414,03 (pag. 20 perizia CTU).

3.2 È opportuno definire brevemente le modalità di calcolo che il CTU ha adoperato e che valgono a giustificare l'accertamento dell'usura.

Nel ricalcolo del TEG sono state ricomprese tutte le varie voci di costo che sono state addebitate dalla Banca in quanto connesse all'erogazione del credito in virtù del criterio di onnicomprensività sancito dall'art. 644 c.p. il quale impone di dover tenere conto di tutti i costi che il finanziato ha dovuto sostenere eccettuati quelli afferenti alle imposte e alle tasse. Anche i costi assicurativi sono stati ricompresi in tale calcolo dovendo essere qualificati quali remunerazioni indirettamente percepite dalla Banca e serventi al collocamento delle polizze.

La contestualità e l'interdipendenza della polizza rispetto al finanziamento risulta provata dalla documentazione allegata in atti. È sufficiente il richiamo dell'art. 5 delle condizioni generali del



contratto e della polizza assicurativa (doc. 4 att.). La contestualità e obbligatorietà della stipula della polizza è inoltre ricavabile dallo stesso dettato normativo il quale ne impone la sottoscrizione, trattandosi di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 180 del 5/1/1950 (Corte di Appello di Torino, Sez. I, sent. del 30/10/2020).

Per le ragioni che seguono si preannuncia inoltre che a nulla rileva l'eccezione sollevata dalla convenuta ed in base alla quale la non inclusività dei costi assicurativi ai fini del calcolo del TEG deve essere rivenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti. Innanzitutto tali istruzioni non hanno efficacia precettiva e pertanto non possono confliggere con la disposizione normativa primaria di cui all'art. 644 c.p. In secondo luogo, le medesime non sono dettate al fine di indicare come debba essere conteggiato il TEG essendo rivolte al calcolo del TEGM ovvero il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo e sulla base del quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze emana trimestralmente un decreto col quale definisce il tasso soglia ai fini dell'usura.

La comparazione ai fini dell'accertamento del tasso soglia non deve essere effettuata tra il TEG e il TEGM bensì fra il TEG e il tasso soglia fissato per il periodo in esame. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi più volte sul punto, non ha mancato di sottolineare che *“le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo”* (Cass. Pen., Sez. II, sent. 46669/2011). Ed ancora *“le rilevazioni della Banca d'Italia hanno lo scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tenere conto al fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell'art. 644 c.p.”* (Cass. Civ., Sez. II, sent. 17466/2020).

La centralità sistemica dell'art. 644 c.p. e dei principi in esso contenuti impone quindi, ai fini della valutazione della usurarietà del caso concreto, di dover tenere conto di tutte le spese sostenute. Da ciò ne deriva l'inapplicabilità di tutte quelle disposizioni, in specie se di derivazione secondaria come quella richiamata, che dovessero con essa confliggere (Corte di Appello di Torino, sent. n. 22/2021 pubbl. il 12/1/2021).



In ordine alla questione della omogeneità dei termini di raffronto, sulla base dell'impianto sistemico delineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19597 del 18/9/2020, è possibile trarre i seguenti principi:

- i) nel TEG devono essere inclusi tutti i costi nel rispetto del principio di onnicomprensività di cui all'art. 644 c.p.;
- ii) qualora il TEGM, e quindi il tasso soglia, non includa tutti i costi è compito del Giudice individuare una soluzione del problema; tali sono i casi in cui non si hanno a disposizione dati statistici per i costi non riportati nel TEGM come lo è stato per gli interessi moratori;
- iii) per le CMS e per gli interessi moratori, tale omogeneità è facilmente risolvibile, dovendosi precedere aggiungendo ai TEGM rilevati i tassi medi delle CMS e degli interessi di mora rilevati separatamente e, quindi, al di fuori del TEGM;
- iv) ove, comunque, l'operazione di adeguamento del tasso soglia non possa essere compiuta il principio di onnicomprensività e di tutela del finanziato è prevalente rispetto a quello di omogeneità.

La Corte di Cassazione, a supporto delle precedenti argomentazioni, ha statuito che nella determinazione degli interessi usurari deve tenersi conto di tutti i costi sostenuti *“ciò perché, nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti potrebbe indurre naturalmente il risultato di spostare – al livello di operatività pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse, con evidente elusione delle prescrizioni dettate”* (Cass. Civ. Sez. I, sent. 22458 del 24/9/2018; nello stesso senso Trib. Torino, Sez. I, dott.ssa Vitro ord. del 27/2/2023 - RG 12617/2022; Trib. Torino, Sez. I, dott. Martinat ord. del 20/7/2021 – RG 7638/2021; Trib. Torino, Sez. I, dott. La Manna ord. del 14/9/2020 - RG 2584/2020).

I ricalcoli effettuati dal CTU risultano legittimi posto che il dott. ha conteggiato tutti i costi che l'intermediario ha addebitato al sig.

La declaratoria dell'accertamento di gratuità del contratto giustifica la ripetizione di tutti quegli emolumenti che il sig ha dovuto corrispondere alla Banca i quali ammontano ad €7.414,03. Sulla tale somma, come richiesti, devono essere calcolati anche gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c. dal 6/12/2019 (data del verbale che attesta l'esito negativo della mediazione) al



26/2/2020 (data del deposito del ricorso) e ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., da quest'ultima e fino al saldo (Cass. Civ. ord. n. 61 del 3/1/2023).

Parte attrice chiede inoltre che si proceda alla rivalutazione monetaria. Tale domanda va rigettata trattandosi di obbligazione *ab origine* pecuniaria di un debito di valuta e non di valore.

4. Le spese seguono la soccombenza.

Le spese del giudizio vanno liquidate secondo i parametri attualmente vigenti (scaglione corrispondente da €5.201,00 ad €26.000,00) nei valori minimi per la fase di studio e per quella introduttiva e nei valori medi per le restanti fasi. Il mutamento del rito, la necessità di procedere ad una istruzione della causa non sommaria e l'espletamento della CTU valgono a giustificare il riconoscimento dei valori medi delle ultime due fasi del giudizio ovverosia quella istruttoria e quella decisionale.

PQM

Il Giudice,

definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa eccezione e deduzione,

condanna Barclays Bank PLC a corrispondere al sig. _____ la somma di €7.414,03 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c. dal 6/12/2019 al 26/2/2020 (data del deposito del ricorso) e ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., da quest'ultima e fino al saldo;

condanna Barclays Bank PLC a rimborsare al sig. _____ le spese di giudizio che si liquidano in €4.230,00 per compensi, oltre CU, spese di notifica, rimborso spese forfettarie 15% e successive occorrenze da corrispondere in favore del procuratore antistatario avv.

le spese di CTU sono poste a carico definitivamente di Barclays Bank PLC.

Torino, 10 marzo 2024.

Il Giudice
dott. Chiara Comune

